



# GUIDA ALLA FISCALITÀ DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE



# Definizioni

## Deducibilità

La deduzione è uno strumento fiscale che permette al contribuente (persona fisica o giuridica) di **ridurre il proprio reddito imponibile** sottraendo ad esso alcune spese sostenute o parte di esse.

- **I costi di noleggio a lungo termine possono usufruire della deducibilità totale o parziale.**

## Detraibilità

La detrazione d'imposta è la possibilità di **sottrarre da un'imposta una determinata somma** o percentuale per ridurre l'ammontare. Nel caso dell'IVA è possibile detrarla quando sussiste carattere di inerenza diretta tra la spesa e l'attività professionale svolta.

- **Nel noleggio a lungo termine l'IVA è detraibile in misura totale o parziale.**

## Fringe benefit

In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.



# Deducibilità

## Deducibilità totale

- Veicoli adibiti ad **uso pubblico**;
- Veicoli utilizzati esclusivamente come **beni strumentali\*** all'attività dell'impresa.

## Deducibilità parziale

- Veicoli concessi ad **agenti di commercio e rappresentanti** deducibilità pari all'**80%** nei limiti di € 5.164,57 per la quota noleggio (importo massimo deducibile paria € 4.131,66). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
  - Veicoli concessi in **uso promiscuo** a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta deducibili in misura pari al **70%**;
  - Veicoli in **uso promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta**: deducibilità al **20%** nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite previsto per la quota servizi;
  - Veicoli **non assegnati** deducibilità pari al **20%** nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite è previsto per la quota servizi.
- Veicoli utilizzati nell'esercizio di **arti e professioni in forma individuale** la deducibilità è ammessa nella misura del **20%** nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente ad un solo veicolo). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
  - Veicoli utilizzati nell'esercizio di attività svolta da **società semplici e da associazioni**, la deducibilità è ammessa nella misura del **20%** nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente per un veicolo per ogni socio o associato). Nessun limite per la quota servizi.

\* In base all'Art. 164 TUIR, i veicoli sono strumentali all'attività dell'impresa solo quando sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l'attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.



# Detraibilità

## Detraibilità totale

IVA completamente detraibile se il veicolo è concesso in:

- uso strumentale;
- uso pubblico;
- uso di rappresentanti e agenti di commercio\*.

È detraibile al 100% l'iva relativa **veicoli stradali a motore per trasporto persone** (es.: pullman) o **cose** (es.: camion)  $\geq 35$  q.li o con **almeno 8 posti + quello del conducente**, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l'attività (taxisti, noleggiatori auto, etc)\*\*

Sono detraibili al 100% anche le **auto e i piccoli autocarri** (<35 q.li) che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa\*\*

## Detraibilità parziale

L'IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera **operazioni rilevanti ai fini del reddito d'impresa**, ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell'effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.

La Commissione Europea, con la Decisione del 18 Giugno 2007 (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l'Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.

È detraibile al 40% l'IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di:

- non utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione;
- non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- non sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio\*\*\*

\* Art. 19 bis 1 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633

\*\* L'art. 1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) > efficacia dal 1° Gennaio 2018

\*\*\* La detrazione del 40% si estende anche ai carburanti, custodia, manutenzione e riparazione. Per i veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore diversi da trattori agricoli e forestali normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere non è superiore ad 8 (efficacia retroattiva al 28 Giugno 2007)



# Uso promiscuo e fringe benefit

La Legge di Bilancio 2020 (L.27/12/2019 N.160) ha modificato le percentuali per il calcolo del compenso in natura da includere in busta paga del dipendente per l'uso privato nel seguente modo:

Fringe benefit			
Range di CO <sup>2</sup>	Fino a dicembre 2016	Da luglio 2020	Dal 2021
Fino a 60 g/km CO <sup>2</sup>	30%	25%	25%
Da 61 g/km a 160 g/km CO <sup>2</sup>	30%	30%	30%
Da 161 g/km a 160 g/km CO <sup>2</sup>	30%	40%	50%
Oltre 161g/km	30%	50%	60%

Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.



# Tabelle riepilogative

Di seguito le tabelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell'IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

Rappresentante o agente di commercio		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	80%*	100%
Leasing	80%*	100%
Acquisto	80%*	100%

Esercente arte e professione in forma individuale		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Azienda uso strumentale all'attività o adibito a uso pubblico		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	100%	100%
Leasing	100%	100%
Acquisto	100%	100%

Azienda uso non strumentale all'attività d'impresa		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

## Per agenti o rappresentanti di commercio

Noleggio: Costi canone noleggio fino a 5.164,57 € con ragguglio annuo  
 Leasing: Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 25.822,84 € con ragguglio annuo  
 Acquisto: Fino a 25.822,84 €

## Esercenti arte o professione e aziende uso non strumentale all'attività d'impresa

Noleggio: Costi canone noleggio fino a 3.615,20€ con ragguglio annuo  
 Leasing: Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 € con ragguglio annuo  
 Acquisto: Fino a 18.075,99 €

\* Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative al veicolo (non ci sono limiti per i servizi)

# Tabelle riepilogative

Di seguito le tabelle riepilogative delle percentuali di deducibilità delle imposte dirette e di detraibilità dell'IVA, in base alla tipologia di gestione del veicolo (noleggio, leasing o acquisto) e di utilizzo.

Vetture in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	70%*	40%
Leasing	70%*	40%
Acquisto	70%*	40%

Vetture in uso promiscuo a dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta		
	Deducibilità imposte dirette	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	20%*	40%
Leasing	20%*	40%
Acquisto	20%*	40%

Amministratore uso promiscuo			
	Fringebenefit	Costi eccedenti	Detraibilità IVA
Noleggio a lungo termine	Compenso in natura spettante all'amministratore con limite in base al consumo come da tabella a destra.	20%	40%
Leasing		20%	40%
Acquisto		20%	40%

Range di CO <sub>2</sub> **	Dal 2021
Fino a 60 g/km CO <sub>2</sub>	25%
Da 61 g/km a 160 g/km CO <sub>2</sub>	30%
Da 161 g/km a 160 g/km CO <sub>2</sub>	50%
Oltre 161 g/km	60%

\* Limiti alla deducibilità delle imposte dirette relative al veicolo (non ci sono limiti per i servizi)

\*\* Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati certificati in base al ciclo omologativo WLTP.